

Decreto 28 aprile 2005 n.58

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Decreto che regola il programma di monitoraggio e controllo della Volpe - *Vulpes vulpes* - sul territorio.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.3 del Decreto 5 giugno 1972 n.18;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 25 aprile 2005 n.40;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Per una migliore gestione del patrimonio faunistico e venatorio la Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente ed Agricoltura attiva sul territorio un programma di monitoraggio e controllo della Volpe - *Vulpes vulpes* -.

Art.2

Detto programma deve tener conto dei risultati ed orientamenti di cui alla ricerca espletata ai sensi del Decreto 14 gennaio 1999 n.5 inerente lo Status e biologia della volpe - *Vulpes vulpes* - nel territorio Sammarinese.

Art.3

Il programma di monitoraggio mediante prelievo sarà effettuato tramite battute di caccia in periodo di attività venatoria organizzate e coordinate dall'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole - Servizio Vigilanza Ecologica e Tutela dell'Ambiente, con la partecipazione della Federazione Sammarinese della Caccia e delle sue Guardie Giurate Volontarie, in base al programma predisposto annualmente dal Centro Naturalistico Sammarinese. Il programma dei prelievi finalizzati al monitoraggio dovrà indicare le modalità, i periodi e le zone dove effettuare le battute di caccia.

Saranno altresì messe in atto indagini, rilievi e censimenti al fine di acquisire ulteriori elementi per la definizione del programma di monitoraggio e controllo.

Art.4

Il programma annuale di prelievo finalizzato al monitoraggio sarà presentato per un parere consultivo alla Federazione Sammarinese della Caccia ai sensi dell'art.3 del Decreto n.18 del 5 giugno 1972 ed alle Associazioni legalmente riconosciute che operano nel settore ambientale per aspetti di salvaguardia e utilizzo delle risorse naturali.

Art.5

In base alle risultanze dei prelievi effettuati ai sensi dell'art.3 citato e/o valutando anche altri dati oggettivi disponibili sulla consistenza numerica della volpe il Centro Naturalistico Sammarinese valuterà se autorizzare o meno prelievi ulteriori anche in periodi di caccia chiusa, stabilendo le modalità, i periodi, le aree di intervento ed il numero massimo di capi oggetto di prelievo.

Nella formulazione del programma di monitoraggio e controllo il Centro Naturalistico Sammarinese si potrà avvalere, usufruendo di specifici finanziamenti stanziati per tale scopo, della collaborazione di Istituti od Enti operanti nel settore naturalistico, faunistico e venatorio, nonché dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole - Servizio Vigilanza Ecologica e Tutela dell'Ambiente.

Art.6

L'attività di prelievo in battuta potrà essere esclusivamente svolta da operatori a ciò abilitati a mezzo di specifica formazione, indicati ed individuati dalla Federazione Sammarinese della Caccia.

L'attività di formazione sarà curata periodicamente dal Centro Naturalistico Sammarinese in collaborazione con l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole - Servizio Vigilanza Ecologica e Tutela dell'Ambiente.

Art.7

E' abrogato il Decreto 14 gennaio 1999 n.5 che regola il prelievo ed il controllo della Volpe - *Vulpes vulpes* -.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2005/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Fausta Simona Morganti – Cesare Antonio Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Rosa Zafferani